

		AISI	440A	S44002	(***)
1.4876	X10NiCrAlTi 32-21	ASTM	Type 800	N08800	(****)
1.4526	X6CrMoNb17-1	ASTM	Type 436	S43600	
1.4598		AISI	316LK		(#)
1.4611	X2CrTi 21	—	—	—	
1.4613	X2CrTi 24	—	—	—	
1.4618	X9CrMnNiCu 17-8-5-2	—	—	—	
1.4547	X1CrNiMoCuN 20-18-7			S31254	
	X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1			S82031	
	X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1			S82012	
	X2CrNiMoN 21-9-1	ASTM		S31655	

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio. L' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Tipo	C %	Si %	Mn %	P %	S %	N %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Ti %	Altri elementi %
a	0,05 max	1,0 max	2,0 max	0,045 max	0,030 max	0,08-0,20	22,0-25,0	-	2,5-3,5	-	4,5-6,5	-	-
b	0,08 max	1,0 max	3,8-7,5	0,045 max	0,015 max	0,05-0,25	17,0-18,0	1,5-3,5	-	-	3,5-5,5	-	-
c**	0,03 max	2,00 max	1,00 max	0,04 max	0,25-0,35	-	17,0-19,0	-	1,50-2,50	-	-	-	-
d**	0,08 max	1,00 max	2,50 max	0,04 max	0,15-0,35	-	17,5-19,5	-	1,50-2,50	-	0,75 max	-	-
e**	0,08 max	1,00 max	1,50 max	0,04 max	0,25-0,35	-	16,0-18,0	-	0,80-1,70	-	0,50 max	-	-



f	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	13,75- 15,00	-	-	0,10- 0,30 #	-	0,05- 0,20 #	Sn 0,10- 0,25
g	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	16,00- 18,00	0,40 max	-	0,10- 0,25 #	0,40 max	0,05- 0,15 #	Sn 0,10- 0,50
h	0,020 max	1,00 max	1,00 max	0,040 max	0,006 max	0,025 max	19,00- 21,00	0,30- 0,60	-	0,30- 0,80 #	0,60 max	0,20 max #	-
i §	0,8- 0,95	0,35- 0,5	0,25- 0,4	0,4 max	0,03 max	-	17-18	-	1-1,25	-	0,25 max	-	V 0,08- 0,12
l ⌘	1,85- 1,95	0,40- 0,80	0,20- 0,50	0,03 max	0,03 max	-	19,00- 21,00	-	0,80- 1,20	-	-	-	V 3,80- 4,20 W 0,40- 0,80
m	Max 0,03	Max 1,00	Max 0,80	Max 0,040	Max 0,015	Max 0,030	20,00 24,00	0,30 0,80	Max 0,035	0,10 0,70	-	0,10 0,70	V 0,03- 0,50

*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione $(Ti+Nb) \geq 0,2+4(C+N)$

** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

$(Nb+Ti) \geq 10(C+N)$

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

